

Tutela dell'ambiente, cambiamenti climatici e diritti umani nella recente giurisprudenza internazionale e interna

SOMMARIO: 1. Protezione internazionale dell'ambiente e cambiamenti climatici. – 2. Regime sui diritti umani e protezione dell'ambiente. Il principio dell'equità intergenerazionale. – 3. Diritti umani e tutela dell'ambiente: questioni di carattere problematico. – 4. Diritti umani e cambiamenti climatici: il problema della determinazione della responsabilità "pro quota" dello Stato. – 5. Cambiamenti climatici e principio di *non-refoulement*

1. Protezione internazionale dell'ambiente e cambiamenti climatici

Nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 9 maggio 1992 i cambiamenti climatici di origine antropica sono così definiti: "qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili". Vengono altresì individuati gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, definiti come "i cambiamenti dell'ambiente fisico o della vita animale e vegetale dovuti a cambiamenti climatici, che hanno rilevanti effetti deleteri per la composizione, la capacità di recupero o la produttività di ecosistemi naturali e gestiti per il funzionamento dei sistemi socioeconomici oppure per la sanità e il benessere del genere umano"¹.

Nell'art. 2 della medesima Convenzione è indicato l'obiettivo principale che deve essere perseguito dagli Stati parte, consistente nel fine di stabilizzare, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Tale livello deve essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente a cambiamenti di clima e per garantire che la

* Ordinario di diritto internazionale, Luiss Guido Carli, Dipartimento di Giurisprudenza.

¹ Cfr. art. 1, paragrafi 1-2.

produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile”.

Fra i principi generali richiamati dalla Convenzione e da tempo operanti nel diritto internazionale dell'ambiente rilevano il principio di equità intergenerazionale, il principio delle responsabilità comuni ma differenziate fra i vari Stati, il principio di prevenzione e correzione dei danni ambientali, il principio dello sviluppo sostenibile e il principio della tutela dei Paesi in via di sviluppo e, fra questi, dei Paesi particolarmente vulnerabili sotto il profilo degli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

In conformità ai principi generali sopra riportati, la Convenzione del 1992 prevede una serie di obblighi sostanziali a carico degli Stati parte, alcuni di carattere programmatico, altri a realizzazione immediata, che implicano anche interventi di natura legislativa. Si tratta, ad esempio, di azioni di monitoraggio delle cause e degli effetti negativi dei cambiamenti climatici, di ricerca scientifica, di adozione di piani nazionali e regionali di riduzione progressiva delle emissioni nocive etc.².

Il regime normativo delineato nella Convenzione del 1992 è stato specificato nel Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, che, come è noto, ha realizzato, ma soltanto fra gli Stati parti del suddetto Protocollo e indicati nell'Allegato I, lo scopo di una riduzione specifica delle emissioni antropiche di gas a effetto serra indicate nello stesso Protocollo e con riferimento ai valori accertati nel 1990.

Infine, l'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, pur affermando nel preambolo che i “cambiamenti climatici sono preoccupazione comune dell'umanità”, con implicito riferimento quindi alla qualificazione dell'ambiente quale patrimonio comune umanità, e pur richiamando, sempre nel preambolo, gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani e in particolare in tema di diritto alla salute, costituisce un evidente passo indietro nella tutela internazionale dell'ambiente, sia con riferimento alla disciplina sostanziale stabilita, sia in relazione al sistema di controllo sul rispetto degli obblighi previsti. L'art. 2, par. 1, lett. *a*, dell'Accordo contempla infatti l'obbligo generico di mantenere “l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali” e proseguire “l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici”. Occorre purtroppo rilevare, in estrema sintesi, che l'Accordo di Parigi, pur di garantire un'adesione particolarmente ampia al testo convenzionale, stabilisce un sistema poco efficace di riduzione, fondato su impegni unilaterali ad opera delle parti dell'Accordo, sulla cooperazione inter-

² Cfr. anche *infra*, par. 3.

nazionale e sostanzialmente privo di adeguati controlli accentrati e soprattutto sanzioni in caso di violazione degli obblighi pattizi.

2. Regime sui diritti umani e protezione dell'ambiente. Il principio dell'equità intergenerazionale

Il diritto umano a un ambiente sano, esercitabile in forma individuale e collettiva, è contemplato espressamente in taluni strumenti giuridici internazionali sui diritti umani, quali l'art. 24 della Carta africana dei diritti umani e dei popoli del 27 giugno 1981 e l'art. 11 del Protocollo addizionale alla Convenzione americana dei diritti dell'uomo nel campo dei diritti economici, sociali e culturali del 17 novembre 1988. Laddove non espressamente previsto, tale diritto è spesso ricavato per via interpretativa soprattutto dal diritto alla vita, dal diritto alla salute e dal diritto alla vita privata e familiare.

Il diritto umano all'ambiente è altresì funzionale al godimento di diversi altri diritti umani, in linea con la caratteristica generale del regime sui diritti umani relativa alla loro indivisibilità. Di recente, lo *Human Rights Council*, nella risoluzione dell'8 ottobre 2021, n. 48/13, ha solennemente riconosciuto "the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment as a human right", sottolineando la sua importanza anche per l'esercizio di altri diritti umani. Il Consiglio ha quindi incoraggiato gli Stati ad adottare, anche sulla base della cooperazione con organizzazioni internazionali e attori non statali, una serie di misure funzionali all'effettivo rispetto di tale diritto³.

Come si è detto, le violazioni gravi del diritto umano all'ambiente, qualora pregiudichino in modo significativo l'incolumità e la salute degli individui, possono anzitutto implicare la violazione del diritto alla vita, ciò sia negli aspetti sostanziali di lesione del diritto in questione, sia in quelli di natura procedurale, nel caso in cui, ad esempio, lo Stato non proceda a indagini effettive e complete circa le cause, gli effetti e i soggetti responsabili di disastri ambientali che possano compromettere la salute e l'integrità fisica e psichica dell'essere umano, oppure non informi adeguatamente di tali indagini e delle eventuali misure correttive tanto l'opinione pubblica in genere quanto, più specificamente, le popolazioni direttamente interessate dai disastri ambientali.

³ Cfr. paragrafi 1 e 4 della risoluzione. Sempre nella prassi recente dello *Human Right Council*, può citarsi il rapporto su "The right to a clean, healthy and sustainable environment: non-toxic environment" pubblicato e approvato dallo *Human Rights Council* il 12 gennaio 2022 su impulso del relatore speciale delle Nazioni Unite sugli obblighi in materia di diritti umani relativi al godimento di un ambiente sicuro, pulito e sostenibile, David R. Boyd, d'intesa con il Relatore speciale Marcos Orellana sulle implicazioni per i diritti umani della gestione e dello smaltimento di sostanze e rifiuti pericolosi.

Fra gli altri diritti umani rilevanti in materia di protezione dell'ambiente, va annoverato il diritto alla salute. Tale diritto trova esplicito fondamento normativo in alcune regole internazionali, quali l'art. 12 del Patto ONU sui diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966 e l'art. 16 della citata Carta africana dei diritti umani e dei popoli del 1981⁴.

Nella giurisprudenza interna rilevante in tema di applicazione del diritto alla salute alle questioni ambientali va richiamata l'ordinanza della Cassazione italiana del 10 novembre 2020, n. 25143, secondo cui, in materia di riconoscimento della protezione umanitaria, “deve essere assegnato rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale, fra i quali deve ricomprendersi, anche in relazione alle condizioni climatiche, il fondamentale diritto alla salute”⁵.

Fra gli altri diritti umani ricavabili soprattutto dal diritto alla vita e dal diritto alla salute che vengono in rilievo nel quadro della tutela ambientale, occorre richiamare la dignità umana, ben richiamata, ad esempio, nell'ordinanza della Cassazione del 24 febbraio 2021, n. 5022, nella quale si sottolinea il rapporto stretto fra “esistenza dignitosa” e “degrado ambientale” ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, nonché il diritto di accesso al cibo e all'acqua potabile e il diritto a un'abitazione, che possono essere evidentemente compromessi dai gravi effetti dei cambiamenti climatici di origine antropica.

In materia di protezione dell'ambiente e diritti umani, una funzione particolarmente rilevante, anche sotto il profilo “quantitativo” (relativo cioè alla quantità di sentenze di corti internazionali che vi hanno fatto riferimento), va attribuita al diritto alla vita privata e familiare. In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che, laddove un individuo sia pregiudicato in modo diretto e significativo da un danno ambientale, come nel caso dell'inquinamento acustico o altre forme di inquinamento, può sussistere una violazione dell'art. 8 della CEDU in tema di diritto alla vita privata e familiare⁶.

⁴ Il diritto alla salute è inoltre ricavato per via interpretativa dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo, in base alla clausola generale di cui all'art. 26 della Convenzione americana: si veda al riguardo la sentenza dell'8 marzo 2018, *Poblete Vilches e altri c. Cile*, par. 100 ss.

⁵ Cfr. par. 7, lett. c dell'ordinanza. L'art. 8 della CEDU contempla il diritto alla vita privata e familiare.

⁶ Si veda di recente la sentenza del 14 ottobre 2021, *Kapa e altri c. Polonia*, ricorsi numeri 75031/13 e altri.

Infine, come si è rilevato nel paragrafo precedente, non mancano principi generali applicabili in materia di protezione dell'ambiente, quali il principio dello sviluppo sostenibile e il principio dell'equità intergenerazionale. Mentre il primo sembra avere una natura programmatica e quindi deve essere attuato in modo concreto a livello nazionale e internazionale, il principio dell'equità intergenerazionale ha progressivamente assunto, soprattutto grazie al formidabile contributo della giurisprudenza, un ruolo di grande importanza come parametro giuridico delle condotte statali aventi un impatto particolarmente significativo sull'ambiente. Il principio in questione, che trova oggi fondamento anche nella nostra Costituzione⁷, ha assunto carattere "operativo" in alcune recenti decisioni interne di corti supreme, come nel caso della sentenza resa dalla Corte costituzionale tedesca il 26 aprile 2021 nel caso *Neubauer e altri c. Germania*. In questa decisione, la Corte ha infatti applicato il principio dell'equità intergenerazionale al fine di accertare l'incompatibilità, rispetto all'art. 20, lett. a, della Costituzione tedesca, della legislazione federale del 2019 in tema di protezione climatica, nella parte relativa alla riduzione delle emissioni nocive prevista per il periodo successivo al 2030.

3. Diritti umani e tutela dell'ambiente: questioni di carattere problematico

Vi sono alcune questioni generali, e di carattere particolarmente problematico, relative all'applicazione del regime internazionale sui diritti umani alle tematiche ambientali, sulle quali è opportuno soffermarsi.

Occorre preliminarmente osservare che, in analogia a quanto rilevabile per altri diritti umani, la protezione effettiva del diritto umano all'ambiente implica il rispetto, da parte degli Stati, non soltanto di obblighi negativi di non interferenza nel legittimo godimento di tale diritto, ma soprattutto di obblighi positivi, di natura sostanziale e procedurale, consistenti in misure concrete, anche di natura legislativa, finalizzate sia a proteggere in via preventiva l'ambiente, sia a intervenire successivamente al fine di eliminare i danni ambientali nonché preservare l'habitat naturale anche per le generazioni future. Ciò implica, ad esempio, l'obbligo di effettuare adeguate indagini di valutazione di impatto ambientale, preventive e successive alla costruzione di opere "invasive" per l'ambiente, l'obbligo di ripristinare lo stato originario dei luoghi danneggiati sotto il profilo ambientale, ad esempio in caso di inquinamento per cause di varia natura, e l'obbligo di infor-

⁷ Si veda il nuovo testo dell'art. 9 Cost., terzo capoverso, secondo cui la Repubblica italiana "[t]utela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni".

mare le popolazioni interessate tanto dell'eventuale pregiudizio per l'ambiente circostante quanto delle misure correttive adottate o da adottare.

L'ambito di applicazione dei suddetti obblighi positivi dello Stato ricomprende i doveri di prevenzione e repressione di violazioni dei diritti umani commesse a livello interindividuale. In particolare, gli obblighi positivi in materia di protezione dell'ambiente operano anche laddove le violazioni, o il rischio di tali violazioni, siano attribuibili a privati in ragione dell'inosservanza, da parte dello Stato, del principio di *due diligence*, come affermato dal Comitato ONU dei diritti umani, istituito dal richiamato Patto sui diritti civili e politici del 1966, nel *General Comment* del 30 ottobre 2018, n. 36 sul diritto alla vita, con specifico riferimento all'obbligo degli Stati parte di preservare e proteggere l'ambiente contro l'inquinamento e il cambiamento climatico provocati "by public and private actors"⁸. Analoghe considerazioni sull'applicazione delle norme sui diritti umani poste a protezione dell'ambiente con riguardo a violazioni commesse nelle relazioni fra persone fisiche o giuridiche private sono state svolte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ad esempio nella sentenza del 24 gennaio 2019 nel caso *Cordella e altri c. Italia*⁹, in merito al noto caso del grave inquinamento atmosferico prodotto dall'azienda siderurgica ILVA di Taranto¹⁰, nonché dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo, da ultimo nella sentenza del 6 febbraio 2020 resa nel caso delle *Comunità indigene membri dell'associazione Lhaka Honhat (nostra terra) c. Argentina*¹¹.

Un'ulteriore problematica generale e di grande complessità è costituita dall'applicazione extraterritoriale o indiretta del regime sui diritti umani, anche con riferimento alle tematiche ambientali. È noto che, in base a un consolidato orientamento della giurisprudenza internazionale, lo Stato territoriale non possa espellere o estradare stranieri che rischino di essere sottoposti, nel Paese di destinazione finale, a lesioni del diritto alla vita o del divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti.

La valutazione del rischio effettuata, in particolare, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo è molto articolata, riguardando, per un verso, l'esame "oggettivo"

⁸ Cfr. par. 62. Per una concreta applicazione del principio di *due diligence* nella prassi del medesimo Comitato, si veda la decisione non vincolante del 25 luglio 2019 nel caso *Portillo Cáceres c. Paraguay*, CCPR/C/126/D/2751/2016, paragrafi 7.1-7.9, in tema di violazione, da parte dello Stato convenuto, del diritto alla vita e del diritto alla vita privata e familiare in ragione delle reiterate condotte omissive assunte dallo Stato in relazione ai gravi danni ambientali prodotti nei confronti dei ricorrenti da industrie di natura privata.

⁹ Ricorsi numeri 54414/13 e 54264/15.

¹⁰ Cfr. par. 158 ss. della sentenza.

¹¹ Cfr. par. 207. Sulla questione, si veda anche il citato rapporto ONU del 22 gennaio 2022, par. 45.

sia della situazione complessiva riscontrabile nello Stato di destinazione circa il rischio delle suddette gravi violazioni dei diritti umani, sia di un rischio più “localizzato”, concernente cioè quelle specifiche parti di territorio ove l’individuo è destinato. Per altro verso, la Corte di Strasburgo conduce un esame “soggettivo”, relativo alla valutazione del rischio specifico riguardante l’individuo in questione, alla luce, ad esempio, delle sue convinzioni personali, politiche, religiose o dei suoi orientamenti sessuali. Va precisato che, in sede di valutazione del rischio, rilevano sia condotte lesive di organi statali, sia condotte di privati in linea con la sopra richiamata tendenza della prassi ad applicare le norme sui diritti umani a violazioni di carattere interindividuale.

Lo Stato territoriale non può inoltre giustificare il mancato svolgimento dell’analisi circa il rischio a carico dell’individuo in caso di espulsione o estradizione facendo riferimento a presunte decisioni autonome dell’individuo stesso di abbandonare il territorio statale – pratica del cd. rimpatrio volontario –, laddove si tratti in realtà di decisioni individuali “forzate”, motivate cioè dal rifiuto ingiustificato delle autorità statali di accogliere la richiesta di asilo o di soggiorno temporaneo¹².

Nella prassi e nella giurisprudenza internazionali rilevanti in materia di diritti umani emerge altresì la tendenza ad allargare ulteriormente i confini dell’applicazione extraterritoriale delle norme poste a tutela del diritto alla vita.

In proposito, può farsi ancora riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che esclude la possibilità per lo Stato di residenza dello straniero di espellere individui che rischiano di ricevere, nello Stato nazionale, cure inadeguate al loro grave stato di salute, oppure laddove il livello di queste cure risulti significativamente inferiore a quello praticato nello Stato di residenza¹³. In questo senso, nella sentenza adottata il 13 dicembre 2016 e relativa al caso *Paposhvili c. Belgio*¹⁴, la Grande Camera della Corte di Strasburgo ha affermato il principio della violazione dell’art. 3 della CEDU nel caso di espulsione o allontanamento dal territorio statale di un individuo gravemente ammalato, il quale non possa ricevere, nel Paese di destinazione, un trattamento sanitario tale da garantire la sua sopravvivenza o da escludere un peggioramento significativo delle sue condizioni di salute. Per la Corte, si tratta di verificare, caso per caso,

¹² In questo senso, si veda la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 14 novembre 2019, *N.A. c. Finlandia*, ricorso n. 25244/18, par. 57.

¹³ Nei casi rilevanti al riguardo, la Corte europea ha esaminato le fattispecie in questione sia in relazione alla violazione del diritto alla vita (art. 2), sia con riferimento alla violazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3).

¹⁴ Ricorso n. 41738/10.

se vi sia un effettivo rischio di morte o di grave deterioramento della salute di un individuo in ragione di “a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health resulting in intense suffering” o a seguito di “a significant reduction in life expectancy”¹⁵. È evidente come l’aggravamento delle condizioni di salute di un individuo possa derivare anche dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come sarà meglio indicato più avanti¹⁶.

4. Diritti umani e cambiamenti climatici: il problema della determinazione della responsabilità “pro quota” dello Stato

Fra le questioni più specifiche e problematiche in tema di responsabilità internazionale per i cambiamenti climatici di natura antropica, vi è la questione dell’individuazione della “quota” specifica di responsabilità dello Stato preso in esame.

In relazione al problema qui esaminato, va richiamata la coraggiosa giurisprudenza interna, che, sulla base di parametri giuridici interni e internazionali, ha introdotto il principio della responsabilità “pro quota” dello Stato nazionale per le emissioni nocive all’ambiente. Il *leading case* al riguardo è rappresentato dalla sentenza del 20 dicembre 2019 adottata dalla Corte suprema olandese nel caso *Fondazione Urgenda c. Paesi Bassi*, nella quale la Corte ha accertato l’obbligo positivo e “individuale” dello Stato olandese di ridurre entro il 2020 e almeno del 25%, rispetto ai livelli riscontrabili nel 1990, le emissioni inquinanti prodotte dai Paesi Bassi. La Corte ha fondato le proprie argomentazioni sia sugli articoli 2 e 8 della CEDU – rispettivamente in materia di diritto alla vita e diritto alla vita privata e familiare – e sulla giurisprudenza rilevante della Corte europea dei diritti dell’uomo¹⁷, ricavando l’obbligo positivo dello Stato di adottare decisioni e azioni adeguate a fronte del rischio reale e imminente di degrado ambientale per le persone sottoposte alla propria giurisdizione, sia su alcuni atti non obbligatori adottati dall’*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) e nel quadro delle conferenze annuali degli Stati parte della citata Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992¹⁸.

¹⁵ Cfr. par. 183 della sentenza. Nella più recente sentenza del 7 dicembre 2021, *Savran c. Danimarca* (ricorso n. 57467/15), la Grande Camera della Corte ha confermato l’interpretazione estensiva dell’art. 3 della CEDU, escludendo che nel caso di specie l’espulsione del ricorrente avesse causato “a serious, rapid and irreversible decline in his state of health resulting in intense suffering”.

¹⁶ Cfr. *infra*, par. 5.

¹⁷ Cfr. paragrafi 5.2.2-5.2.4 della sentenza della Corte suprema.

¹⁸ *Ivi*, par. 5.4.3.

La richiamata sentenza della Corte suprema olandese ha inoltre creato un virtuoso effetto di “trascinamento” nei confronti anzitutto di altre giurisdizioni nazionali, con l’obiettivo di indurre non soltanto i rispettivi governi, ma anche le imprese multinazionali, a ridurre le cause del cambiamento climatico provocate da attività umane.

Con sentenza del 3 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo di Parigi ha così accertato la condotta omissiva del governo francese nell’adozione delle misure necessarie alla riduzione progressiva dei gas a effetto serra di origine antropica, in difformità agli obblighi assunti dalla Francia sia con l’accordo di Parigi del 2015 e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992, sia in base alle corrispondenti regole adottate dall’Unione europea¹⁹. Prima di determinare le misure specifiche finalizzate a evitare l’aggravamento del pregiudizio ecologico constatato dal Tribunale, quest’ultimo ha peraltro chiesto al governo francese di effettuare un ulteriore “supplément d’instruction” in modo da acquisire tutti gli elementi utili alla soluzione del caso di specie.

Un approccio analogo è stato adottato nella sentenza resa il 21 giugno 2021 dal Tribunale di prima istanza di Bruxelles relativa al cd. dossier “Klimaatzaak”. Accertata l’approfondita consapevolezza, da parte delle autorità centrali e locali belghe, “du risque certain de changement climatique dangereux pour la population du pays”, il Tribunale ne ha constatato l’inerzia in termini di adozione delle misure necessarie a proteggere il diritto alla vita e il diritto alla vita privata e familiare dei ricorrenti, “comme les y obligent pourtant les articles 2 et 8 de la CEDH”. Il Tribunale ha quindi affermato che sia il governo federale, sia le tre regioni federate belghe “étaient individuellement responsables du manque de gouvernance climatique”. Tuttavia, non è stata accolta la richiesta di una specifica riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente entro un determinato termine, rilevando che tanto la questione delle misure graduali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive quanto la ripartizione interna delle riduzioni fra Stato e regioni debbano essere oggetto di un accordo politico fra i soggetti interessati, che tenga altresì conto del contributo complessivo del Belgio alla riduzione delle emissioni inquinanti sul piano globale.

Infine, con sentenza del 26 maggio 2021, la Corte distrettuale dell’Aja, nel caso *Associazione Milieudefensie e altri c. Royal Dutch Shell Plc*, ha imposto all’impresa multinazionale convenuta in giudizio l’obbligo di ridurre del 45%, entro il 2030 e rispetto ai valori riscontrabili nel 2019, le emissioni di diossido di carbonio da essa prodotte su scala globale, comprese quelle relative alla combustione di gas e petrolio attribuibili ai propri clienti. Pur applicando la

¹⁹ Cfr. par. 18 ss. della citata sentenza, ricorsi numeri 1904967 e altri.

legge olandese, quale normativa ritenuta applicabile in base agli articoli 4 e 7 del Regolamento n. 864/2007 del Parlamento e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), la Corte ha ampiamente fatto riferimento ai trattati internazionali sui diritti umani e in particolare alle norme in materia di diritto alla vita, diritto alla salute e diritto alla vita privata e familiare al fine di fondare, nei limiti sopra riferiti, “a duty of care” a carico dell'impresa multinazionale²⁰.

Anche a livello internazionale non si sono fatti attendere sviluppi rilevanti in tema di accertamento della responsabilità degli Stati per violazione dei diritti umani collegati a profili riguardanti i cambiamenti climatici. Il Comitato dei diritti del fanciullo, nella decisione non obbligatoria del 22 settembre 2021 nel caso *Sacchi e altri c. Argentina*, pur dichiarando inammissibile la comunicazione individuale per mancato esaurimento dei ricorsi interni disponibili, ha infatti accolto il principio della responsabilità individuale dello Stato contraente per le gravi conseguenze del cambiamento climatico dovute a emissioni nocive per l'ambiente. Il Comitato ha osservato che, in caso di danno transfrontaliero, la giurisdizione dello Stato di origine del danno sussiste in caso di nesso causale “between the acts or omissions of the State in question and the negative impact on the rights of children located outside its territory” e laddove lo Stato di origine “exercises effective control over the sources of the emissions in question”²¹. Di conseguenza, il Comitato ha rilevato che “through its ability to regulate activities that are the source of these emissions and to enforce such regulations, the State party has effective control over the emissions” e che sussistesse inoltre “a sufficient causal link” fra il danno causato agli autori della comunicazione individuale e la condotta dello Stato parte, valorizzando inoltre il fatto che, “as children”, gli individui in questione subiscono in modo particolare gli effetti negativi del cambiamento climatico “both in terms of the manner in which they experience such effects as well as the potential of climate change to affect them throughout their lifetime, in particular if immediate action is not taken”²². Al riguardo, va notato che il Comitato non soltanto ha accertato la responsabilità pro quota dello Stato in questione circa gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, siano essi dovuti a condotte di organi statali o di privati operanti sul proprio territorio, ma ha anche sottolineato la particolare vulnerabilità di alcuni individui, segnalando quindi la circostanza che gli effetti negativi dei cambiamenti climatici si ripercuotono in modo diversificato a livello individuale.

²⁰ Cfr. paragrafi 4.4.1-4.4.10.

²¹ Cfr. CRC/C/88/D/104/2019, par. 10.7.

²² Cfr. par. 10.13.

5. Cambiamenti climatici e principio di *non-refoulement*

Un'ulteriore e recente ipotesi di estensione nella prassi del principio dell'applicazione extraterritoriale delle norme internazionali in materia di protezione del diritto alla vita è costituita dal divieto di espulsione dello straniero a fronte delle gravi conseguenze del cambiamento climatico – innalzamento del livello del mare, inquinamento delle falde acquifere, riduzione delle terre abitabili e coltivabili etc. – sulle condizioni di vita dell'individuo in questione nel Paese di provenienza.

Già nel citato *General Comment* del 30 ottobre 2018, n. 36, il Comitato ONU dei diritti umani ha affermato, sul piano generale, che il degrado ambientale, il cambiamento climatico e lo sviluppo non sostenibile costituiscono “some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life”²³, confermando la richiamata e significativa incidenza dei cambiamenti climatici sul godimento del diritto alla vita.

In relazione a una successiva comunicazione individuale, il medesimo Comitato ha applicato concretamente il principio secondo cui lo Stato territoriale non possa espellere o respingere stranieri che rischiano nel proprio Paese di subire le gravi conseguenze del cambiamento climatico, perché, in queste circostanze, le condizioni di vita diverrebbero incompatibili “with the right to life with dignity”²⁴. Nella fattispecie sottoposta al suo esame, il Comitato non ha però ravvisato le circostanze di gravità e attualità del rischio per le condizioni di vita dell'individuo in questione, posto che, secondo il Comitato, i principali effetti negativi del cambiamento climatico, compreso il rischio di totale inabitabilità del Paese di provenienza (Kiribati), si realizzerebbero nel giro di 10-15 anni e solo in caso di assenza di significative misure correttive da parte dello Stato interessato “with the assistance of the international community”²⁵. Tanto le affermazioni del Comitato sul difetto di immediatezza del rischio in questione, nonostante l'oggettiva e attuale gravità della situazione ambientale soprattutto in certi Paesi, quanto quelle sull'efficacia delle ipotetiche misure correttive da adottare – ad oggi del tutto insufficienti – sollevano tuttavia forti perplessità.

Nondimeno, il principio affermato dal Comitato ONU dei diritti umani è stato opportunamente applicato nella giurisprudenza nazionale in casi riguardanti richieste di asilo o di protezione temporanea. In questo senso, la Cassazione ita-

²³ Cfr. par. 62.

²⁴ Si veda la decisione non vincolante del 24 ottobre 2019, pubblicata il 7 gennaio 2020, nel caso *Teitiota c. Nuova Zelanda*, CCPR/C/127/D/2728/2016, par. 9.11.

²⁵ *Ivi*, par. 9.12.

liana, facendo ampio riferimento alla decisione relativa al citato caso *Teitiota*, ha affermato che, in sede di valutazione della domanda di protezione temporanea per ragioni umanitarie, la valutazione del pericolo esistente nel Paese di provenienza del richiedente deve essere condotta anche “con specifico riferimento al peculiare rischio per il diritto alla vita e all’esistenza dignitosa derivante dal degrado ambientale, dal cambiamento climatico o dallo sviluppo insostenibile dell’area”²⁶.

In linea con l’orientamento giurisprudenziale appena evocato, relativo al collegamento fra danni alla salute per aggravamento della situazione ambientale e divieto di espulsione dello straniero, occorre richiamare la sentenza della Corte di appello di Bordeaux del 18 dicembre 2020 che ha accolto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno sul territorio francese per ragioni di salute di un cittadino del Bangladesh affetto da una grave patologia respiratoria cronica²⁷, che implicava il ricorso a un trattamento giornaliero di ventilazione artificiale. Secondo le motivazioni della Corte, posto che il livello di inquinamento atmosferico in Bangladesh “est l’un des plus élevés au monde” e che il tasso di mortalità degli individui affetti da patologie respiratorie è molto superiore a quello riscontrabile in Francia, anche in relazione alle carenze di mezzi e materiale sanitario nel Paese di origine, il ricorrente “se trouverait ainsi exposé à un risque d’aggravation de son état de santé et à une mort prématurée”. Anche in questa sentenza si pone in evidenza come gli effetti negativi dei cambiamenti climatici si riverberino in modo asimmetrico sulla popolazione nazionale, provocando un pregiudizio maggiore nei confronti di alcuni individui particolarmente vulnerabili, nel caso di specie in quanto affetti da gravi patologie.

²⁶ Si veda ancora l’ordinanza del 24 febbraio 2021, n. 5022.

²⁷ Ricorsi numeri 20BX02193 e 20BX02195.